

SOTTOPRODOTTI *quali strumenti*

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

18 luglio 2022

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

Contenuto della sessione

Sottoprodotti (DM 264/2016)

Strumenti:

- Schede tecniche
- Dichiarazione di conformità



Sottoprodotto Normativa

Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006 -> "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c. 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c. 2

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Un particolare sottoprodotto → **Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)



Condizioni di Sottoprodotto

Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, **favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.**

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010



Condizioni di Sottoprodotto

condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi presenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

Strumenti / Elementi caratterizzanti

Schede tecniche

Deposito Intermedio

Dichiarazione di Conformità

Trasporto

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it

SCHEDA TECNICA

In mancanza della documentazione contrattuale o insufficienza della stessa la certezza dell'utilizzo è dimostrata con la compilazione della **scheda tecnica identificativa del sottoprodotto**.

La scheda riporta le informazioni indicate nel modello riportato **nell'allegato 2** al decreto e deve identificare:

- l'impianto di produzione;
- le caratteristiche del sottoprodotto, comprese quelle relative alla conformità al processo di destinazione e allo specifico impiego cui è destinato
- l'impianto o l'attività di destinazione;
- le modalità di gestione (modalità di raccolta, modalità e tempistiche di deposito e modalità di trasporto fino all'impiego definitivo).

Sulla scheda tecnica si trovano le risposte, o meglio le motivazioni alle singole condizioni che la norma chiede di soddisfare al fine di sostenere l'onere della prova.

Utile strumento a questo fine è anche **l'allegato tecnico giuridico alla circolare stessa**.

Così come per altri **strumenti indicati** dal decreto, la **compilazione della scheda tecnica non è obbligatoria, ma rappresenta un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio** per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal Regolamento.

In particolare:

è esclusa l'ipotesi di un deposito a tempo indeterminato del materiale,

il tempo del deposito rappresenta un elemento di notevole importanza nella valutazione.

• Pare opportuno che l'operatore – **nei casi in cui organizzi un tempo di deposito del residuo non breve** – abbia cura di predisporre ulteriori elementi probatori.

A questo fine, potrà utilizzare la scheda tecnica riempiendo adeguatamente il campo «**Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto**», nonché i campi «**Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto**» e «**Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo**».

• Potrebbe verificarsi il caso in cui, **al momento della produzione del residuo, non sia ancora immediatamente noto il soggetto responsabile dell'impiego dello stesso.**

In questa circostanza, è consigliato di **indicare con esattezza anche i tempi e le modalità di deposito**, nelle more dell'utilizzo.

Dovranno essere inserite le informazioni relative all'attività o al settore di destinazione, considerate le specifiche tecniche del residuo che lo rendono idoneo a determinati utilizzi.

SCHEDA TECNICA
Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3



Nell'ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche a supporto della qualifica come sottoprodotto di un residuo, è necessario procedere alla loro vidimazione presso la CCIAA competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006

SCHEDA TECNICA
Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

La **scheda tecnica** deve:

- essere **numerata, vidimata e gestita** secondo le modalità fissate dalla **normativa sui registri IVA. La vidimazione**, posta in capo alle Camere di Commercio territorialmente competenti, **verrà effettuata con le stesse modalità adottate per i registri di carico e scarico.**

- deve essere **rielaborata in caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione** del sottoprodotto che comportano variazioni delle informazioni indicate.



allegato 2

SCHEDA TECNICA

(rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

.....

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

Impianto di produzione

Informazioni sul sottoprodotto

Destinazione del sottoprodotto

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione



SCHEDA TECNICA dettaglio

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore (denominazione, C.F./P.IVA, sede legale)

Impianto di produzione

- Indirizzo
- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- * Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- * Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)

Informazioni sul sottoprodotto

- * Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
- * Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto

vanno compilati prima della vidimazione, mentre tutti gli altri a seguire

* vanno compilati in modo congruo/soddisfacente/chiaro
fin da subito [circ. 2017]

Destinazione del sottoprodotto

- * Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo
- Impianto o attività o di destinazione
- Riferimenti di eventuali intermediari

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- * Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- * Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- * Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- Modalità di trasporto

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- * Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.



Art. 184 bis comma 1 lett. a) - la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto

Ciò che è necessario dimostrare è che il processo non produce un prodotto ma un residuo di produzione, non è il risultato di una scelta tecnica o di una modifica dello stesso processo di produzione

In questo caso è interessante quanto indicato nella COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Bruxelles 21/02/2007 che definisce prodotto ogni materiale ottenuto deliberatamente in un processo di produzione o sia il risultato di una scelta tecnica.

Con il riferimento al **processo di produzione si intende** il processo che trasforma i fattori produttivi in risultati che possono essere rappresentati da PRODOTTI TANGIBILI O INTANGIBILI.

Ma la produzione può riguardare anche i SERVIZI, quindi non solo il processo di fabbricazione dei prodotti e/o dei componenti degli stessi ma anche il successivo assemblaggio e tutte le attività di trasformazione (come la manutenzione, controllo dello stesso processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali).

Anche la giurisprudenza ha colto questi passaggi, il riscontro lo si ha nelle sentenze n. 41839 del 2008 e n. 4151 del 2013.

- ✓ Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
 - **Cosa si produce e con quali strumenti**
- ✓ Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)
 - **Elenco e descrizione dei Prodotti, Residui, Rifiuti**
- ✓ Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
 - **Descrizione, molto dettagliata, delle caratteristiche del residuo che si vuole considerare sottoprodotto. Oltre alla descrizione del processo che lo ha generato e di ciò che è stato a contatto con lo stesso.**



Art. 184 bis comma 1 lett. b) - è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi

Destinazione del sottoprodotto

- ✓ Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;

Impianto o attività o di destinazione

- **Descrizione molto dettagliata dell'attività idonea a ricevere il sottoprodotto e delle caratteristiche dell'attività stessa,**
- **Nel caso in cui sia da subito noto l'impianto darne tutte le specificità**

- ✓ Riferimenti di eventuali intermediari

La Circolare prevede la possibilità di una cessione ad uno o più intermediari, prevede anche la possibilità di trattamenti presso tali soggetti (non trattamenti diversi dalla normale pratica industriale), ovviamente documentata dagli stessi con la stessa tipologia di documentazione chiesta al produttore affinché possa essere sostenuta la garanzia della qualifica di sottoprodotto

- **Denominazione/Codice Fiscale**
- **Indirizzo (sede legale/sede operativa)**

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- ✓ Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- ✓ Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- ✓ Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- ✓ Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.



Art. 184 bis comma 1 lett. c) - la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

- ✓ Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto
 - Vanno descritti eventuali trattamenti necessari al fine dell'impiego diretto
 - Oltre alla dimostrazione che tali trattamenti non siano estrai a quanto chiesto nella normale pratica industriale



Art. 184 bis comma 1 lett. d) - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Condizione che vuole garantire un utilizzo del sottoprodotto in alternativa alla materia prima tale da non generare impatti negativi (o peggiorativi) sull'ambiente o sulla salute umana quando inserito in un ciclo produttivo del destinatario. Anche per questa condizione il campo da compilare è

- ✓ Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto
 - Vanno indicate tutte le informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformità che lo stesso ha rispetto all'impiego che si vuol fare dal punto di vista tecnico e dei requisiti che le norme di settore (dove esistenti) possono stabilire
 - Nel caso di cessione a terzi deve essere compilata anche la Dichiarazione di conformità, questo al fine di dare sicurezza della conformità del sottoprodotto ai requisiti richiesti dalla legge e di quanto indicato sulla scheda tecnica.

Per farlo è necessario ricercare normative di riferimento:

- sulle quali riscontrare modalità di impiego per un determinato utilizzo, oltre a requisiti tecnici (norme tecniche) → il residuo non ha i requisiti richiesti, non è possibile definirlo **SOTTOPRODOTTO**
- dove **non esista** una normativa specifica o sia incompleta → non avendo vincoli **è necessario dimostrare** che l'impiego del residuo non porta a danni ambientali negativi e/o per la salute umana



In caso di **cessione del sottoprodotto**, la conformità a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una **apposita dichiarazione**, sottoscritta in base al modello di cui **all'allegato 2**.

Dichiarazione di conformità

DM 264/2016 Art. 7, c.2
Circ. MinAmb 30/5/2017

Come la scheda tecnica, tale dichiarazione **deve essere rielaborata** in caso di modifiche sostanziali del ciclo produttivo o della destinazione che comportino la necessità di modificare le dichiarazioni rese.

La Circolare, con riferimento alla **dichiarazione di conformità** evidenzia come questa **debba essere compilata in caso di cessione del sottoprodotto per assicurare la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dalla legge ed alla scheda tecnica, della quale è necessario indicare gli estremi di riferimento.**



allegato 2

Dichiarazione di conformità

- Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
- Tipologia del sottoprodotto e descrizione
- Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
- Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
- Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
- **Luogo e data (gg/mm/aaaa)**
- **Sottoscrizione**



Sottoscrizione Dichiarazione di conformità (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

- . Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
 - **nome attribuito al sottoprodotto → esatto ed univoco**
- . Tipologia del sottoprodotto e descrizione
 - **la tipologia a cui può appartenere (per esempio fosse segatura la tipologia di appartenenza materiale vegetale) ed una descrizione dettagliata che lo caratterizza**
- . Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
 - **tipologia o impianti idonei ad utilizzarli**
- . Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
 - **elenco delle norme di riferimento (Testo Unico Ambientale, Regolamento sottoprodotti, Circolare applicativa, Norme Europee, ma anche tutte le norme specifiche del settore di interesse [UNI di settore])**
- . Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
 - **riferimento alla scheda tecnica e dichiarazione di responsabilità**
- . Luogo e data (gg/mm/aa)



CHE COSA CHIARISCE l'art. 5 del D.M. 264/2016 → elemento essenziale

- **il requisito della certezza dell'utilizzo** deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso
- evidenza alcune modalità di prova come l'esistenza di **rapporti o impegni contrattuali** tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori.

Documenti dai quali si ricavano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

Senza questa documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una **scheda tecnica** contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., **necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.**



Ecocerved

EcoCamere

MUD Telematico

Registro AEE

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

MUD Semplificato

Banca Dati F-gas

EcoDesk Registro Pile

MUD Comuni

Albo gestori ambientali